

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

MOD. GR5/A

DELIBERAZIONE N. _____ del _____

1

STRUTTURA PROPONENTE _____

SETTORE _____ UFFICIO _____ *com nota 12-6-96 c.d.a.*

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: _____

Con impegno contabile Immediatamente eseguibile All'esame prevent. Coll. Revis. .
 Atto di mera esecuzione Atto di controllo All'esame prevent. Comm. Cons.

_____ L'ESTENSORE _____ V° IL COORDINATORE DELL'UFFICIO _____ V° IL COORDINATORE DEL SETTORE _____ IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE

2

Data di ricezione _____ Protocollo _____ Data invio unità successiva _____

Anno finanz.	C. OR. P.	Capitolo	Impegno		Stanziamen- to Bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	Presente impegno
			n.	data				

Note: _____

Codice impegno: _____

Codice localizzazione interventi: _____

_____ L'ESTENSORE _____ V° IL COORDINATORE DELL'UFFICIO _____ V° IL COORDINATORE DEL SETTORE _____ L'ASSESSORE AL BILANCIO

3

Data ricezione _____ Protocollo _____

ISTRUTTORIA _____

_____ IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE _____ V° IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

ASSESSORATO AL BILANCIO

SEGRETARIA DELLA GIUNTA

archiviocederna.it

OGGETTO: MODIFICAZIONE ALLA L.R.10 NOVEMBRE 1988, N.66:
"ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 novembre 1988 n.66 concernente la
"Istituzione del Parco Regionale dell'Appia Antica";

VISTO l'art.16 della predetta legge che vieta, fino
all'approvazione del piano di assetto del Parco, di eseguire
entro i confini del comprensorio del Parco opere edilizie,
manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade, salvo il
collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra
le zone direzionali del Comune di Roma;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.31 della legge 457/78 tutti gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente sono considerati
opere edilizie, dando luogo, nel caso specifico, ad un divieto
assoluto di operare;

CONSIDERATO che la legge 431/85 non sottopone ad autorizzazione
di cui all'art.7 della legge 1497/39 gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo che
non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici, ribadito ulteriormente dalla legge 394/91;

RITENUTO opportuno pertanto procedere ad una modifica della
L.R.66/88 al fine di consentire la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili nonché la realizzazione di opere
igienico sanitarie, interrimento di linee elettriche ed opere di
adduzione idrica;

all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di
legge regionale:

MODIFICAZIONE ALLA L.R.10 NOVEMBRE 1988, N.66: "ISTITUZIONE DEL
PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA".

La lettera a) del comma 1 dell'art.16 viene così sostituito:

"a) fino all'approvazione del piano di assetto di cui al
precedente articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previo
parere del Parco e di altri enti ed uffici competenti, nonché

eseguire manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del Comune di Roma;"

Dopo il comma 1 dell'art.18 viene aggiunto il comma seguente:

"2. Fino all'approvazione del piano di assetto, è consentita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere dell'Ente Gestore, la realizzazione di opere di pubblico interesse idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale del comprensorio del Parco, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, alle opere igienico sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche, purché la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonché l'urgenza e la necessità delle opere stesse".

Paolo Ferrero Biondo
Consiglieri

archiviocederna.it